



Milano, 14.10.2024
ASSIMPREDIL ANCE

LA DISCIPLINA DELLA PATENTE A CREDITI IN EDILIZIA

- **Controlli e verifiche: il ruolo dell'Ispettorato del lavoro**
- **Il provvedimento di revoca e di sospensione**

Dott. Giovanni Ceravolo

**Responsabile Processo Vigilanza Ordinaria
Ispettorato Area Metropolitana di Milano**

Avvertenza

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Riflessioni introduttive

L'attività dell'Ispettorato del Lavoro, soprattutto nel settore edile, oltre a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, la corretta applicazione della normativa giuslavoristica e del CCNL di settore, ha l'importante funzione di sostenere la leale concorrenza tra le imprese che operano nell'alveo della legalità, favorendo l'isolamento dal mercato del lavoro degli operatori «scorretti» i cui dipendenti hanno condizioni lavorative svantaggiate e sono esposti a rischi maggiori d'infortunio sul lavoro.

L'Ispettorato Area Metropolitana di Milano è punto di riferimento e di supporto alle Imprese che operano nel rispetto della Legge, ma lo è anche per le imprese che hanno necessità di approcciarsi in maniera corretta alle mutevoli dinamiche connesse alla continua evoluzione dell'attività imprenditoriale e della relativa normativa di riferimento, come da ultimo avvenuto con l'introduzione della patente a crediti in edilizia.

L'introduzione della patente a punti, oltre che come ulteriore strumento volto a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, ha la funzione di premiare le aziende virtuose e limitare l'operatività delle aziende che non rispettano le normative. Questo strumento non introduce nuovi obblighi per le aziende sane, ma di fatto, per la prima volta, **in maniera preventiva** vieta l'accesso in cantiere alle aziende che non pongono in essere le misure volte a garantire la sicurezza dei lavoratori ed il rispetto degli adempimenti contributivi e fiscali, impedendo loro di ottenere il richiesto titolo abilitativo per le lavorazioni edili: ossia la patente a crediti.

Riflessioni introduttive / 1

In base ai dati in possesso dell'INL, aggiornati a venerdì 11.10.2024, risultano inviate dalle imprese edili circa 280.000 pec ed effettuate circa 50.000 richieste di rilascio della patente tramite il portale.

In questa prima fase, l'invito è di non attendere gli ultimi giorni del mese di Ottobre per registrarsi al portale INL e, qualora sussistano dubbi in merito all'obbligatorietà del possesso della patente a punti, di procedere comunque alla richiesta di detta attestazione.

In effetti, l'ordinamento non fa derivare alcuna conseguenza giuridica per le imprese che non avendone l'obbligo abbiano tuttavia proceduto alla richiesta della patente a punti.

Dai primi dati raccolti dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, anche in base alle interlocuzioni intercorse con le Associazioni datoriali, il primario effetto dell'introduzione dell'obbligo della patente a punti in edilizia è quello di aver fatto emergere alcune realtà imprenditoriali che fino ad oggi non erano state poi così rispettose della normativa giuslavoristica!!!

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti: riferimenti normativi

- **ART. 27 DEL D.LGS. N. 81/2008**, COME MODIFICATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56.
- **DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 18 SETTEMBRE 2024 N. 132.**
- **CIRCOLARE INL N° 4 DEL 23 SETTEMBRE 2024.**
- **ENTRATA IN VIGORE: 01 OTTOBRE 2024.**

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti: riferimenti normativi / 2

Il Decreto del Ministero del Lavoro 18 settembre 2024, n. 132 recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili" (Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2024, n. 221) ha individuato:

- le modalità di presentazione della domanda;
- i contenuti informativi della patente;
- i presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
- modalità di attribuzione dei crediti e dei crediti ulteriori;
- la sospensione dell'incremento dei crediti;
- le modalità di recupero dei crediti decurtati.

La Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 23 settembre 2024, n. 4 ad oggetto "articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni", contiene le istruzioni relative agli aspetti operativi legati al rilascio e alla gestione della patente.

La patente a crediti: ambito soggettivo

Sono tenuti al possesso della patente:

A) le imprese

B) i lavoratori autonomi

che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano **“fisicamente”** nei cantieri.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, **sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.**

La patente a crediti / ambito soggettivo: esclusioni

Per espressa previsione normativa sono esclusi dall'ambito applicativo della patente a crediti:

a) i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Esempio: la mera fornitura di calcestruzzo non richiede il possesso della patente; l'azienda che oltre a fornire il calcestruzzo si occupa della sua posa in opera, deve avere la patente a punti.

b) le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

La qualificazione SOA

Le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell'**Autorità nazionale anticorruzione**, accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

Ai fini della qualificazione SOA, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

La qualificazione SOA / 1

L'attestazione SOA conferisce alle aziende edili la possibilità di accedere agli appalti pubblici di alto valore, ed è legata a due elementi riportati sull'attestazione: **le categorie** (stabilite in base alla tipologia di lavori da eseguire) e **le classifiche**.

Sono previste 10 classifiche per il conseguimento dell'Attestazione SOA, secondo i seguenti livelli di importo degli appalti (incrementati del 20%) a cui la Società in possesso della relativa attestazione può partecipare:

I: fino a euro 258.000;

II: fino a euro 516.000;

III: fino a euro 1.033.000;

III-bis: fino a euro 1.500.000...

VIII: oltre euro 15.494.000.

Ricapitolando: non hanno l'obbligo di richiedere la patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, ed, in assenza di diverse indicazioni in merito, indipendentemente dalla Categoria di lavorazioni per la quale l'attestazione è stata rilasciata.

La patente a crediti: ambito oggettivo

L'art. 89, comma 1, lettera a), del TUSL definisce cantiere temporaneo o mobile: **“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”**.

Il citato Allegato X al TUSL fornisce l'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile:

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Requisiti per il rilascio della patente a crediti

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;**
- b) adempimento**, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, **degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;**
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità – DURC;**
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;**
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente – DURF;**
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.**

Requisiti per il rilascio della patente a crediti / 1

Non tutti i citati requisiti sono obbligatori per tutte le categorie di soggetti interessati, e, pertanto, non sono richiesti per il rilascio della patente, infatti il legislatore inserisce, alle **lett. d), e) e f)**, la **precisazione "nei casi previsti dalla normativa vigente"**.

A titolo esemplificativo:

- il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori;
- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, invece, è sempre richiesta sia alle imprese che ai lavoratori autonomi;
- il possesso del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi;
- gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione

Il portale, pertanto, in fase di inserimento della richiesta per il rilascio della patente consente di indicare anche la "**non obbligatorietà**" o "**l'esenzione giustificata**" da un determinato requisito.

Requisiti per il rilascio della patente a crediti: il cd DURF

Il DURF (**documento unico di regolarità fiscale**) è il documento che – attestando la regolarità fiscale – permette di disapplicare gli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici.

Tali obblighi sono stati introdotti dall'**art. 17 bis, comma 1 del D.lgs. 241/97** che delinea l'ambito applicativo della norma riferendosi ai "*(...) soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato (...) che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (...)*".

Requisiti per il rilascio della patente a crediti: il cd DURF / 1

Dalla lettura della norma si evince che esclusivamente **per gli appalti o subappalti d'importo superiore a euro 200.000,00 complessivi in ragione d'anno e caratterizzati dal prevalente utilizzo della manodopera** vi sono questi obblighi:

- **per il committente** quello di **richiedere** all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento - modelli F24 - relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- **per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici** quello di **trasmettere** al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

Requisiti per il rilascio della patente a crediti: il cd DURF / 2

L'**alternativa** all'adempimento degli obblighi in capo all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici è il possesso del DURF.

Infatti **l'art. 17 bis, comma 5 del D.lgs. 241/97** stabilisce che *"(...) gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:*

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza".

Requisiti per il rilascio della patente a crediti: il cd DURF / 3

Il DURF (documento unico di regolarità fiscale), in sintesi, attesta che la Società è in regola con gli adempimenti di cui all'art. 17 bis, comma 5 del D.lgs. 241/97, punti a) e b).

Il certificato può essere richiesto personalmente o tramite soggetto delegato, mediante domanda da presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente con consegna diretta, raccomandata A/R o via PEC (in questo caso il modello è sottoscritto con firma digitale oppure in caso di firma autografa serve allegare la C.I) Il certificato è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio competente.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

Ai fini della patente a punti, appare evidente che se il cantiere non ha le caratteristiche previste dalla normativa (art. 17 bis, comma 1 del D.lgs. 241/97) - appalti o subappalti d'importo superiore a euro 200.000,00 complessivi in ragione d'anno e caratterizzati dal prevalente utilizzo della manodopera - non c'è obbligo di avere il DURF e quindi **non si dovrà certificarne il possesso.**

Requisiti per il rilascio della patente a crediti: il cd DURF / 4

Il DURF non può essere rilasciato alle imprese che hanno anzianità inferiore a tre anni.

Ai sensi del D. Lgs. n.241/1997, - sempre nell'ambito di appalti o subappalti d'importo superiore a euro 200.000,00 complessivi in ragione d'anno e caratterizzati dal prevalente utilizzo della manodopera – per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici con anzianità inferiore a tre anni permane l'obbligo di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

Adempiendo a questo obbligo le imprese che hanno anzianità inferiore a tre anni attestano il versamento dei dovuti oneri fiscali e, pertanto, la loro regolarità.

Possiamo ipotizzare che potrebbe utilizzarsi questo meccanismo anche per la patente a crediti richiesta dalle imprese che hanno anzianità inferiore a tre anni.

Rilascio della patente: modalità operative

La patente è rilasciata accedendo al **portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, attivo a far data dal 1° ottobre, attraverso **SPID personale** o **CIE**.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente:

- **il legale rappresentante dell'impresa**
- **il lavoratore autonomo**
- **soggetti muniti di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979** (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da **soggetti delegati**, questi ultimi dovranno munirsi delle **dichiarazioni** rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al **possesso dei requisiti**, le quali **potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti**.

Rilascio della patente: modalità operative / 1

Il **possesso dei requisiti** richiesti per il rilascio della patente è oggetto di **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000** e, pertanto, eventuali **falsità** di una o più autocertificazioni/dichiarazioni **sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R..**

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Attestazione dei requisiti e soggetti interessati: Tabella riepilogativa

	Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000	Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000	Soggetti interessati
Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	✓		imprese e lavoratori autonomi
Adempimento degli obblighi formativi		✓	imprese (lavoratori autonomi solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia prevista una specifica formazione)
Possesso del DURC valido	✓		imprese e lavoratori autonomi
Possesso di DVR valido		✓	solo imprese
Possesso della certificazione di regolarità fiscale, se prevista - DURF	✓		imprese e lavoratori autonomi
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione		✓	solo imprese

Esiti della richiesta di rilascio della patente a punti

All'esito della richiesta il portale permette di scaricare una **ricevuta in formato .pdf** contenente il codice alfanumerico e univoco associato alla patente che sarà rilasciata in **formato digitale**.

Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato, concernente le ipotesi in cui l'Amministrazione abbia già accertato l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

In luogo della domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, **fino al 31 ottobre 2024**, è possibile inviare **autocertificazione/dichiarazione sostitutiva** concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente, tramite PEC, all'indirizzo **dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it**.

Esiti della richiesta di rilascio della patente a punti / 1

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Eventuali **quesiti** inerenti all'applicazione della nuova normativa potranno essere inviati all'indirizzo e-mail:
PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it

Disciplina per le imprese straniere che operano in Italia

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch'esse tenute al possesso della patente di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Disciplina per le imprese straniere che operano in Italia / 1

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE).

In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

Contenuti informativi della patente

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi** della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici** del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;**
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;**
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;**
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione** della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale**, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Accesso ai contenuti informativi della patente

Potranno accedere alle informazioni contenute nella patente:

- i titolari della patente o loro delegati;
- le pubbliche amministrazioni;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008;
- il responsabile dei lavori;
- i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

La revoca della patente

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 **“la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (...), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (...).”**

Inoltre, al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti **accertate in via definitiva in sede di controllo successivo** a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla **assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente**, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell'Ispettorato del lavoro o di altri organi di vigilanza.

La revoca della patente / 1

COMPETENZA ALL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO:

- Il provvedimento è rimesso alla competenza della **Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro** qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali.

CONTRADDITTORIO CON LE IMPRESE:

- L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un **confronto** con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una **valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.**

ELEMENTI DA VALUTARE:

- A titolo esemplificativo, con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la **gravità dell'omissione** (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), **la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere** (ad esempio personale amministrativo) **o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.**

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA:

- L'adozione del provvedimento di revoca della patente non consegue automaticamente alla non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti, ma occorre valutare in concreto la gravità dell'omissione e/o della falsa attestazione.

DURATA DELLA REVOCA:

- Decorsi **dodici mesi** dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il provvedimento di sospensione della patente

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 "se nei cantieri (...) si verificano **infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.** Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14".

Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato "dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente".

Ne deriva che l'adozione del provvedimento è rimessa al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o dell'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico.

Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

Sospensione della patente: presupposti

I presupposti per l'adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sono dati dal verificarsi di **infortuni**:

- **“da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato** ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, **almeno a titolo di colpa grave”**;
- **“da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”**.

Sospensione della patente: l'attività di indagine

L'attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente **competete anche al personale diverso da quello dell'Ispettorato nazionale del lavoro** tant'è che, secondo il D.M., "l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento (...) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei **verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni**".

Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul **nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo**, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l'esistenza di una **responsabilità diretta "almeno a titolo di colpa grave"** di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del "più probabile che non", fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, **la sospensione non potrà essere adottata.**

Sospensione della patente: il concetto di colpa grave

La “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una marcata violazione dei doveri di diligenza, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare:

- per quanto concerne il **grado di negligenza**, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la **violazione delle norme di sicurezza**, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare;
- per quanto concerne la **consapevolezza del rischio**, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato.

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale

Quanto alla sospensione della patente legata ad un **evento infortunistico con esiti mortali**, il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che **la sua adozione "è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata"**.

Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.

Sospensione in caso di inabilità permanente

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una **inabilità permanente** non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell'INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell'Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

La disposizione richiama anche l'ipotesi di una "**irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente**"; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità.

In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per "colpa grave", della durata della sospensione.

Sospensione in caso di inabilità permanente / 1

Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di **discrezionalità**.

Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce infatti che “la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all’articolo 321 del codice di procedura penale”.

In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell’impiego di lavoratori “in nero” e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all’effettivo rischio che ha determinato l’evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

Durata della sospensione

L'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che **la sospensione della patente può durare sino a dodici mesi.**

Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente "è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive".

Ricorso avverso il provvedimento di sospensione

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il ricorso deve essere proposto **entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente** in base all'Ufficio – Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.

La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di **trenta giorni per esprimersi sul ricorso** e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il "ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione".

Patente a punti: attribuzione dei crediti ulteriori

La patente è dotata di un **punteggio iniziale di trenta crediti** che possono essere incrementati fino alla **soglia massima di cento crediti**.

Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con **decorrenza "retroattiva"**, stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante **aggiornamento del punteggio della patente**.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Attribuzione dei crediti ulteriori: storicità dell'azienda

Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:

-in ragione della **storicità dell'azienda**, possono essere attribuiti fino a **dieci crediti**, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella.	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella.	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella.	10

Attribuzione dei crediti ulteriori: condotta dell'azienda

In ragione della **mancaza di provvedimenti di decurtazione del punteggio**, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, **sino ad un massimo di venti crediti**.

Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008.

Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981.

Attribuzione dei crediti ulteriori: investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza

In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuiti sino a trenta 30 crediti per:

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
5	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.	5
6	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile".	4
7	i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1
10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2

Attribuzione dei crediti ulteriori: investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza - ulteriori ipotesi

In relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
14	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica I.	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica II.	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

Decurtazione dei crediti

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei **provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Il legislatore precisa che, ai fini della decurtazione, **sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive** e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Decurtazione dei crediti: fattispecie

N.	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione	3
3	Omessa formazione e addestramento	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23	1
25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	10

Patente con un punteggio inferiore a 15 crediti

Qualora la patente non sia dotata di **almeno 15 crediti**, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i **lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto**.

In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Lavori edili svolti senza patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti: aspetti sanzionatori

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere **senza la patente** (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che **non sia dotata di almeno 15 crediti** troverà applicazione una **sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000**, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Ferma restando la competenza di ciascun organo accertatore di notificare l'illecito, l'emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione è rimessa al competente Ispettorato territoriale.

L'organo accertatore, al pari di quanto già avviene in relazione al provvedimento di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, deve comunicare l'adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

Patente a punti: obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, **il committente o il responsabile dei lavori** che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.**

La ratio di questa previsione è quella di cercare di responsabilizzare il committente su tutta la filiera dell'appalto.

Recupero dei crediti decurtati

Qualora, a seguito di decurtazioni, una patente non è più dotata di un **punteggio pari o superiore a quindici crediti**, occorre avviare le procedure per **recuperare crediti**.

Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024 all'art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori.

Recupero dei crediti decurtati: la Commissione

La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale dell'Ispettorato, sarà composta:

- dal medesimo Dirigente
- da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio
- da almeno due rappresentanti indicati dal Dirigente della sede territorialmente competente dell'INAIL.

Inoltre, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare:

- i rappresentanti delle ASL
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Fusioni e trasformazioni di impresa

Il D.M. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Grazie per la vostra attenzione

Giovanni Ceravolo